

Federazione Italiana Giuoco Handball

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale

Tribunale Federale

Corte Sportiva d'Appello

Corte d'Appello Federale



**COMUNICATO
UFFICIALE
N. 38 del 18/07/2018**

CAMPIONATO NAZIONALE BEACHANDBALL MASCHILE**Girone A**

TEAM ITALIA	PARMA	2-0
GROSSETO "B"	ASALB BASTIA	2-0
PARMA	GROSSETO "B"	1-2
ASALB BASTIA	TEAM ITALIA	0-2
TEAM ITALIA	GROSSETO "B"	2-0
PARMA	ASALB BASTIA	2-0

CLASSIFICA

	Nome squadra	G.	V.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
0001	TEAM ITALIA	3	3	0	6	0	6	0
3896	GROSSETO "B"	3	2	1	4	3	4	0
0048	PARMA	3	1	2	3	4	2	0
1168	ASALB BASTIA	3	0	3	0	6	0	0

Girone B

MESSINA	GROSSETO "A"	0-2
CARRARA	ODERZO	0-2
GROSSETO "A"	CARRARA	2-0
ODERZO	MESSINA	2-1
MESSINA	CARRARA	2-0
GROSSETO "A"	ODERZO	2-0

CLASSIFICA

	Nome squadra	G.	V.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
3896	GROSSETO "A"	3	3	0	6	0	6	0
2805	ODERZO	3	2	1	4	3	4	0
3823	MESSINA	3	1	2	3	4	2	0
3829	CARRARA	3	0	3	0	6	0	0

Semifinali 5°-8° posto

ASALB BASTIA	MESSINA	2 – 1
PARMA	CARRARA	2 – 0

Semifinali 1°-4° posto

TEAM ITALIA	ODERZO	2 – 0
GROSSETO “B”	GROSSETO “A”	0 – 2

Finale 7°-8° posto

CARRARA	MESSINA	0 – 2
---------	---------	-------

Finale 5°-6° posto

PARMA	ASALB BASTIA	2 – 1
-------	--------------	-------

Finale 3°-4° posto

ODERZO	GROSSETO “B”	0 – 2
--------	--------------	-------

Finale 1°-2° posto

TEAM ITALIA	GROSSETO “A”	2 – 0
-------------	--------------	-------

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessun provvedimento.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

CAMPIONATO NAZIONALE BEACHANDBALL FEMMINILE**Girone A**

CASSANO MAGNAGO	GROSSETO	2 - 0
MESSINA	CASSANO MAGNAGO	0 - 2
GROSSETO	MESSINA	2 - 0

CLASSIFICA

	Nome squadra	G.	V.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
2830	CASSANO MAGNAGO	2	2	0	4	0	4	0
3896	GROSSETO	2	1	1	2	2	2	0
3823	MESSINA	2	0	2	0	4	0	0

Girone B

MONTECARLO	TEAM ITALIA	0 - 2
TEAM ITALIA	FONDI	2 - 0
FONDI	MONTECARLO	1 - 2

CLASSIFICA

	Nome squadra	G.	V.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
0001	TEAM ITALIA	2	2	0	4	0	4	0
2850	MONTECARLO	2	1	1	2	3	2	0
0031	FONDI	2	0	2	1	4	0	0

Semifinali

CASSANO MAGNAGO	MONTECARLO	2 - 0
GROSSETO	TEAM ITALIA	0 - 2

Finale 5°-6° posto

MESSINA	FONDI	2 - 1
---------	-------	-------

Finale 3°-4° posto

MONTECARLO	GROSSETO	1 - 2
------------	----------	-------

Finale 1°-2° posto

CASSANO MAGNAGO

TEAM ITALIA

1 – 2

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA (06.07.2018): MONTECARLO-TEAM ITALIA

DALLARI GIULIA (TEAM ITALIA): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (rosso diretto)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

FINALE NAZIONALE CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE**RISULTATI****Girone A**

CASSANO MAGNAGO	MERAN	21 – 15
FONDI	SERRA	16 – 22
SERRA	CASSANO MAGNAGO	12 – 25
MERAN	FONDI	35 – 13
MERAN	SERRA	22 – 16
CASSANO MAGNAGO	FONDI	26 – 16

CLASSIFICA

Cod.	Nome squadra	G.	V.	N.	P.	F.	S.	<i>Punti</i>
0112	CASSANO MAGNAGO	3	3	0	0	72	43	6
3953	MERAN	3	2	0	1	72	50	4
3360	SERRA	3	1	0	2	50	63	2
0031	FONDI	3	0	0	3	45	83	0

Girone B

SCUOLA PALL. MODENA	BRIXEN	19 – 20
APELLANA	CINGOLI	28 – 08
CINGOLI	SCUOLA PALL. MODENA	19 – 24
BRIXEN	APELLANA	22 – 18
SCUOLA PALL. MODENA	APELLANA	31 – 23
BRIXEN	CINGOLI	32 – 20

CLASSIFICA

Cod.	Nome squadra	G.	V.	N.	P.	F.	S.	<i>Punti</i>
0034	BRIXEN	3	3	0	0	74	57	6
3277	SCUOLA PALL. MODENA	3	2	0	1	74	62	4
3666	APELLANA	3	1	0	2	69	61	2
0888	CINGOLI	3	0	0	3	47	84	0

Girone C

CUS VENEZIA	PALAZZOLO	14 – 22
LIONS TERAMO	TAVARNELLE	24 – 16
TAVARNELLE	CUS VENEZIA	12 – 12
PALAZZOLO	LIONS TERAMO	13 – 28
CUS VENEZIA	LIONS TERAMO	21 – 17
PALAZZOLO	TAVARNELLE	17 – 16

CLASSIFICA

Cod.	Nome squadra	G.	V.	N.	P.	F.	S.	<i>Punti</i>
3731	LIONS TERAMO	3	2	0	1	69	50	4
3888	PALAZZOLO	3	2	0	1	52	58	4
0642	CUS VENEZIA	3	1	1	1	47	51	3
1460	TAVARNELLE	3	0	1	2	44	53	1

Girone D

RAPID NONANTOLA	MALO	11 – 30
BORDIGHERA	VERDEAZZURRO	19 – 25
VERDEAZZURRO	RAPID NONANTOLA	18 – 25
MALO	BORDIGHERA	18 – 09
RAPID NONANTOLA	BORDIGHERA	21 – 12
MALO	VERDEAZZURRO	24 – 13

CLASSIFICA

Cod.	Nome squadra	G.	V.	N.	P.	F.	S.	<i>Punti</i>
0626	MALO	3	3	0	0	72	33	6
1107	RAPID NONANTOLA	3	2	0	1	57	60	4
3715	VERDEAZZURRO	3	1	0	2	56	68	2
0038	BORDIGHERA	3	0	0	3	40	64	0

Quarti di finale (9°-16° posto)

SERRA	CINGOLI	25 – 33
ATELLANA	TAVARNELLE	28 – 19
CUS VENEZIA	BORDIGHERA	23 – 17
VERDEAZZURRO	FONDI	14 – 21

Quarti di finale (1°-8° posto) – Campo 2 (Riccione)

CASSANO MAGNAGO	SCUOLA PALL. MODENA	13 – 09
BRIXEN	PALAZZOLO	23 – 17
LIONS TERAMO	RAPID NONANTOLA	23 – 15
MALO	MERAN	12 – 13

Semifinali (13°-16° posto)

SERRA	BORDIGHERA	29 – 13
TAVARNELLE	VERDEAZZURRO	21 – 10

Semifinali (9°-12° posto)

CINGOLI	CUS VENEZIA	19 – 15
ATELLANA	FONDI	31 – 14

Semifinali (5°-8° posto)

SCUOLA PALL. MODENA	RAPID NONANTOLA	22 – 14
PALAZZOLO	MALO	19 – 17

Semifinali (1°-4° posto)

CASSANO MAGNAGO	LIONS TERAMO	23 – 13
BRIXEN	MERAN	29 – 21

Finale 15°-16° posto

Gara 41/M	BORDIGHERA	VERDEAZZURRO	16 – 29
-----------	------------	--------------	---------

Finale 13°-14° posto

Gara 42/M	SERRA	TAVARNELLE	23 – 21
-----------	-------	------------	---------

Finale 11°-12° posto

Gara 43/M CUS VENEZIA FONDI 25 – 18

Finale 9°-10° posto

Gara 44/M CINGOLI ATELLANA 24 – 23

Finale 7°-8° posto

RAPID NONANTOLA MALO 15 – 16

Finale 5°-6° posto

SCUOLA PALL. MODENA PALAZZOLO 20 – 15

Finale 3°-4° posto

LIONS TERAMO MERAN 23 – 24

Finale 1°-2° posto

CASSANO MAGNAGO BRIXEN 39 – 27

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessun provvedimento.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

FINALE NAZIONALE CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE**RISULTATI****Girone A**

TUSHE PRATO	SCHENNA	08 – 37
MEZZOCORONA	GUERRIERE MALO	19 – 14
SCHENNA	GUERRIERE MALO	16 – 11
MEZZOCORONA	TUSHE PRATO	37 – 03
SCHENNA	MEZZOCORONA	07 – 19
GUERRIERE MALO	TUSHE PRATO	27 – 09

CLASSIFICA

Cod.	Nome squadra	G.	V.	N.	P.	F.	S.	<i>Punti</i>
0095	MEZZOCORONA	3	3	0	0	75	24	6
1565	SCHENNA	3	2	0	1	60	38	4
3588	GUERRIERE MALO	3	1	0	2	52	44	2
3582	TUSHE PRATO	3	0	0	3	20	101	0

Girone B

CHIARAVALLE	BRIXEN	14 – 26
ARIOSTO FERRARA	SALERNO	18 – 28
SALERNO	CHIARAVALLE	18 – 08
CASSANO MAGNAGO	ARIOSTO FERRARA	19 – 13
BRIXEN	SALERNO	14 – 20
CHIARAVALLE	CASSANO MAGNAGO	16 – 23
CASSANO MAGNAGO	BRIXEN	21 – 16
ARIOSTO FERRARA	CHIARAVALLE	16 – 12
SALERNO	CASSANO MAGNAGO	27 – 14
BRIXEN	ARIOSTO FERRARA	18 – 14

CLASSIFICA

Cod.	Nome squadra	G.	V.	N.	P.	F.	S.	<i>Punti</i>
2499	SALERNO	4	4	0	0	93	54	8
2830	CASSANO MAGNAGO	4	3	0	1	77	72	6
0034	BRIXEN	4	2	0	2	74	69	4
3664	ARIOSTO FERRARA	4	1	0	3	61	77	2
0152	CHIARAVALLE	4	0	0	4	50	83	0

Girone 7°-9° posto

CHIARAVALLE	ARIOSTO FERRARA	15 – 26
TUSHE PRATO	CHIARAVALLE	16 – 28
ARIOSTO FERRARA	TUSHE PRATO	29 – 18

CLASSIFICA

Cod.	Nome squadra	G.	V.	N.	P.	F.	S.	<i>Punti</i>
3664	ARIOSTO FERRARA	2	2	0	0	55	33	4
0152	CHIARAVALLE	2	1	0	1	43	42	2
3582	TUSHE PRATO	2	0	0	2	34	57	0

Semifinali 1°-4° posto

MEZZOCORONA	CASSANO MAGNAGO	22 – 23
SALERNO	SCHENNA	17 – 10

Finale 5°-6° posto

GUERRIERE MALO	BRIXEN	18 – 20
----------------	--------	---------

Finale 3°-4° posto

MEZZOCORONA	SCHENNA	13 – 12
-------------	---------	---------

Finale 1°-2° posto

CASSANO MAGNAGO	SALERNO	21 - 28
-----------------	---------	---------

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessun provvedimento.

Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

TROFEO “OPEN” UNDER 15 MASCHILE**RISULTATI****Girone unico**

PRESSANO	TORRI	15 – 15
PDO SCUOLA DI HANDBALL	ROMAGNA	24 – 25
FELINO	FAENZA	23 – 19
ROMAGNA	PRESSANO	15 – 22
FAENZA	PDO SCUOLA DI HANDBALL	15 – 20
BONDONE	FELINO	15 – 27
PDO SCUOLA DI HANDBALL	BONDONE	22 – 10
PRESSANO	FAENZA	22 – 25
TORRI	ROMAGNA	25 – 18
BONDONE	PRESSANO	15 – 25
FAENZA	TORRI	17 – 33
FELINO	PDO SCUOLA DI HANDBALL	20 – 18
ROMAGNA	FAENZA	26 – 21
PRESSANO	FELINO	20 – 17
TORRI	BONDONE	28 – 08
PDO SCUOLA DI HANDBALL	PRESSANO	19 – 14
FELINO	TORRI	19 – 28
BONDONE	ROMAGNA	17 – 23
TORRI	PDO SCUOLA DI HANDBALL	21 – 16
ROMAGNA	FELINO	22 – 16
FAENZA	BONDONE	34 – 11

		CLASSIFICA							
Cod.	Nome squadra	G.	V.	N.	P.	F.	S.	<i>Punti</i>	
0359	TORRI	6	5	1	0	150	93	11	
0612	ROMAGNA	6	4	0	2	129	125	8	
0338	PRESSANO	6	3	1	2	118	106	7	
3507	FELINO	6	3	0	3	122	122	6	
3627	PDO SCUOLA DI HANDBALL	6	3	0	3	119	105	6	
0630	FAENZA	6	2	0	4	131	135	4	
3505	BONDONE	6	0	0	6	76	159	0	

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessun provvedimento.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

TROFEO ESORDIENTI UNDER 13 MASCHILE**RISULTATI****Girone A**

PRESSANO	BENEVENTO	06 – 18
TUSHE PRATO	DECIMA	27 – 20
ROMAGNA	ALTAMURA “A”	27 – 04
BENEVENTO	TUSHE PRATO	22 – 11
ALTAMURA “A”	PRESSANO	10 – 26
DECIMA	ROMAGNA	24 – 21
ROMAGNA	PRESSANO	21 – 20
DECIMA	BENEVENTO	09 – 19
TUSHE PRATO	ALTAMURA “A”	31 – 03
PRESSANO	DECIMA	12 – 12
ROMAGNA	TUSHE PRATO	28 – 35
ALTAMURA “A”	BENEVENTO	04 – 19
TUSHE PRATO	PRESSANO	21 – 14
BENEVENTO	ROMAGNA	20 – 15
DECIMA	ALTAMURA “A”	22 – 05

CLASSIFICA

Cod.	Nome squadra	G.	V.	N.	P.	F.	S.	<i>Punti</i>
3585	BENEVENTO	5	5	0	0	98	45	10
3582	TUSHE PRATO	5	4	0	1	125	87	8
3670	DECIMA	5	2	1	2	87	84	5
0612	ROMAGNA	5	2	0	3	112	103	4
0338	PRESSANO	5	1	1	3	78	82	3
1449	ALTAMURA “A”	5	0	0	5	26	125	0

Girone B

ALTAMURA "B"	CASSANO MAGNAGO	07 – 21
FIorentINA	BOLOGNA UNITED	09 – 25
CINGOLI	SCUOLA PALL. MODENA	10 – 17
BOLOGNA UNITED	ALTAMURA "B"	15 – 13
SCUOLA PALL. MODENA	FIorentINA	30 – 12
MONTEPRANDONE	CINGOLI	20 – 11
ALTAMURA "B"	SCUOLA PALL. MODENA	22 – 18
CASSANO MAGNAGO	BOLOGNA UNITED	16 – 15
FIorentINA	MONTEPRANDONE	10 – 22
MONTEPRANDONE	ALTAMURA "B"	20 – 20
SCUOLA PALL. MODENA	CASSANO MAGNAGO	12 – 22
CINGOLI	FIorentINA	19 – 12
ALTAMURA "B"	CINGOLI	18 – 18
CASSANO MAGNAGO	MONTEPRANDONE	16 – 23
BOLOGNA UNITED	SCUOLA PALL. MODENA	20 – 18
FIorentINA	ALTAMURA "B"	12 – 22
CINGOLI	CASSANO MAGNAGO	13 – 21
MONTEPRANDONE	BOLOGNA UNITED	19 – 13
CASSANO MAGNAGO	FIorentINA	22 – 12
BOLOGNA UNITED	CINGOLI	26 – 09
SCUOLA PALL. MODENA	MONTEPRANDONE	09 – 15

CLASSIFICA

Cod.	Nome squadra	G.	V.	N.	P.	F.	S.	<i>Punti</i>
3149	MONTEPRANDONE	6	5	1	0	119	79	11
0112	CASSANO MAGNAGO	6	5	0	1	118	82	10
0033	BOLOGNA UNITED	6	4	0	2	114	84	8
1449	ALTAMURA "B"	6	2	2	2	102	104	6
3277	SCUOLA PALL. MODENA	6	2	0	4	104	101	4
0888	CINGOLI	6	1	1	4	80	114	3
1925	FIorentINA	6	0	0	6	67	140	0

Finale 11°-12° posto

ALTAMURA "A" CINGOLI 07 – 10

Finale 9°-10° posto

PRESSANO SCUOLA PALL. MODENA 08 – 21

Finale 7°-8° posto

ROMAGNA ALTAMURA "B" 19 – 25

Finale 5°-6° posto

DECIMA BOLOGNA UNITED 20 – 26

Finale 3°-4° posto

Gara 41/PROM TUSHE PRATO CASSANO MAGNAGO 20 – 18

Finale 1°-2° posto

Gara 42/PROM BENEVENTO MONTEPRANDONE 20 – 17

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**GARA (11.07.2018): CASSANO MAGNAGO-BOLOGNA UNITED**

FABBRI ANDREA BOLOGNA UNITED): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA (1 TURNO) per avere profferito frase irrispettosa nei confronti del direttore di gara (art.16 R.G.D.)

GARA (11.07.2018): FIORENTINA-MONTEPRANDONE

FANTI FILIPPO (FIORENTINA): SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA (2 TURNI) per avere profferito al termine dell'incontro frase irrispettosa nei confronti del direttore di gara (art.16 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

TORNEO PROMOZIONALE UNDER 13 FEMMINILE/MISTO**RISULTATI****Girone unico**

CHIARAVALLE	FAENZA	22 – 20
LIONS TERAMO	ARIOSTO FERRARA	15 – 22
SALERNO	ESTENSE	10 – 18
ARIOSTO FERRARA	CHIARAVALLE	15 – 20
ESTENSE	LIONS TERAMO	15 – 07
SPALLANZANI	SALERNO	29 – 09
CHIARAVALLE	ESTENSE	13 – 23
FAENZA	ARIOSTO FERRARA	15 – 16
LIONS TERAMO	SPALLANZANI	09 – 24
SPALLANZANI	CHIARAVALLE	28 – 19
ESTENSE	FAENZA	19 – 12
SALERNO	LIONS TERAMO	16 – 15
CHIARAVALLE	SALERNO	25 – 16
FAENZA	SPALLANZANI	10 – 30
ARIOSTO FERRARA	ESTENSE	07 – 16
LIONS TERAMO	CHIARAVALLE	18 – 20
SALERNO	FAENZA	17 – 23
SPALLANZANI	ARIOSTO FERRARA	25 – 10
FAENZA	LIONS TERAMO	19 – 17
ARIOSTO FERRARA	SALERNO	22 – 13
ESTENSE	SPALLANZANI	08 – 23

		CLASSIFICA						
Cod.	Nome squadra	G.	V.	N.	P.	F.	S.	<i>Punti</i>
0916	SPALLANZANI	6	6	0	0	159	65	12
3665	ESTENSE	6	5	0	1	99	72	10
0152	CHIARAVALLE	6	4	0	2	119	120	8
3664	ARIOSTO FERRARA	6	3	0	3	92	104	6
0630	FAENZA	6	2	0	4	99	121	4
2499	SALERNO	6	1	0	5	81	132	2
3731	LIONS TERAMO	6	0	0	6	81	116	0

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessun provvedimento.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

TORNEO PROMOZIONALE UNDER 11 MASCHILE/MISTO**RISULTATI****Girone unico**

OLIMPIC MASSA MARITTIMA "A"	PRESSANO	17 - 07
CHIARAVALLE	OLIMPIC MASSA MARITTIMA "B"	04 - 21
BONDONE	SALERNO	10 - 20
PRESSANO	CHIARAVALLE	06 - 07
SALERNO	OLIMPIC MASSA MARITTIMA "A"	08 - 20
OLIMPIC MASSA MARITTIMA "B"	BONDONE	11 - 04
BONDONE	OLIMPIC MASSA MARITTIMA "A"	06 - 18
OLIMPIC MASSA MARITTIMA "B"	PRESSANO	10 - 05
CHIARAVALLE	SALERNO	06 - 16
OLIMPIC MASSA MARITTIMA "A"	OLIMPIC MASSA MARITTIMA "B"	18 - 08
BONDONE	CHIARAVALLE	13 - 08
SALERNO	PRESSANO	16 - 09
CHIARAVALLE	OLIMPIC MASSA MARITTIMA "A"	05 - 20
PRESSANO	BONDONE	08 - 08
OLIMPIC MASSA MARITTIMA "B"	SALERNO	13 - 09

CLASSIFICA

Cod.	Nome squadra	G.	V.	N.	P.	F.	S.	<i>Punti</i>
0023	OLIMPIC MASSA MARITTIMA "A"	5	5	0	0	93	34	10
0023	OLIMPIC MASSA MARITTIMA "B"	5	4	0	1	63	40	8
2499	SALERNO	5	3	0	2	69	58	6
3505	BONDONE	5	1	1	3	41	65	3
0152	CHIARAVALLE	5	1	0	4	30	76	2
0338	PRESSANO	5	0	1	4	35	58	1

Semifinali

OLIMPIC MASSA MARITTIMA "B"	SALERNO	15 – 09
OLIMPIC MASSA MARITTIMA "A"	BONDONE	20 – 04

Finale 5°-6° posto

CHIARAVALLE	PRESSANO	06 – 09
-------------	----------	---------

Finale 3°-4° posto

SALERNO	BONDONE	14 – 11
---------	---------	---------

Finale 1°-2° posto

OLIMPIC MASSA MARITTIMA "B"	OLIMPIC MASSA MARITTIMA "A"	07 – 14
-----------------------------	-----------------------------	---------

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessun provvedimento.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

**SANZIONI IRROGATE DAGLI ORGANI GIUDICANTI DA SCONTARE NELLA PROSSIMA
STAGIONE 2018/19**

LANG	HANNES (atl)	EPPAN	2g
OJEDA	PATRICIA DEL CARMEN (atl)	INTEC GUARDIAGRELE	1g
SCALERA	ANTONIO (atl)	ALTAMURA	1g
PERRINI	DOMENICO (all)	PUTIGNANO	1g
COSTA	ELEONORA (atl)	ESTENSE	Coppa Italia F 2g

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Proc. n° 16/2017 R.G.P.F.

Proc. n° 03/2018 R.G. Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Composto dagli Avv.:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Ernesto RUSSO – Componente

Emilia GIFFENNI – Componente

riunitosi in data 19.06.2018 presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 16/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti:

- del sig. **Ignazio DI GIROLAMO**;
- della società **ASD Il Giovinetto**,

premessi che:

- 1)** con provvedimento del 4.05.2018 il Procuratore Federale procedeva al deferimento del sig. Ignazio Di Girolamo, Presidente della ASD Il Giovinetto e della società predetta, rispettivamente per violazione dell'art. 1 comma 3 e dell'art. 20 del R.G.D.;
- 2)** in data 15 giugno 2018 gli incolpati raggiungevano un accordo per la definizione del procedimento tramite applicazione consensuale della sanzione ex art. 45 R.G.D., in misura pari a giorni 10 di inibizione per il Di Girolamo e € 120,00 di ammenda per la società ASD Il Giovinetto, come da proposta ratificata depositata in atti;



- 3) i fatti appaiono correttamente contestati per quanto concerne la loro qualificazione giuridica;
- 4) appare congrua la misura delle sanzioni concordate,

P.Q.M.

il Tribunale Federale della FIGH, come sopra composto:

dichiara efficace l'accordo come sopra intervenuto ed, incarica, pertanto, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 19 giugno 2018.

F.^{to} **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** – Presidente

F.^{to} **Avv. Ernesto RUSSO** – Membro Componente

F.^{to} **Avv. Emilia GIFFENNI** – Membro Componente

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Proc. n° 14/2017 R.G.P.F.

Proc. n° 02/2018 R.G. Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Composto dagli Avv.:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Ernesto RUSSO – Componente

Emilia GIFFENNI – Componente

riunitosi in data 19.06.2018 presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 2/2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti:

- del sig. **Gabriele D'Elia**
- della **Società ASD Pallamano Silvi**.

Premesso che:

- 1)** con provvedimento del 4 maggio 2018, il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento del tesserato Gabriele D'Elia e della Società ASD Pallamano Silvi;
- 2)** secondo quanto rappresentato dall'ufficio inquirente il tesserato, in qualità di persona informata sui fatti, raggiunto da una prima convocazione inviatagli dal Procuratore Federale l'11 gennaio 2018 si rendeva disponibile ad essere escusso telefonicamente il 29 gennaio 2018;



- 3)** successivamente lo stesso risultava - di fatto - irreperibile non rispondendo alle utenze indicate;
- 4)** nuovamente convocato formalmente il 31 gennaio 2018 per essere sentito il 16 febbraio 2018, egli non compariva senza addurre legittimo impedimento;
- 5)** il 20 febbraio 2018 il Procuratore Federale inviava, pertanto, alla ASD Pallamano Silvi una comunicazione con la quale si doleva della mancata ottemperanza al regolamento federale;
- 6)** in data 28 marzo 2018 il tesserato D'Elia e la Società ASD Pallamano Silvi venivano resi edotti, a mezzo p.e.c., dell'intendimento di procedere al loro deferimento per avere violato, con le rispettive condotte, gli artt. 1, comma 3° e 20 del R.G.D.;
- 7)** gli stessi venivano, altresì, informati della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini presso l'Ufficio della Segreteria degli organi di Giustizia FIGH nel termine di dieci giorni dalla notifica, nonché della facoltà d'inviare memorie difensive e/o documenti entro il 7 aprile 2018, ovvero richiedere di essere ascoltati, anche attraverso i loro rappresentanti, presso gli uffici della FIGH;
- 8)** nessuna memoria e/o documento, né alcuna richiesta di audizione perveniva nel termine suddetto;
- 9)** la Procura Federale deferiva, pertanto, gli incolpati informandoli in data 4 maggio 2018 a mezzo p.e.c.;
- 10)** il Presidente del Tribunale fissava, di conseguenza, la data del dibattimento per le ore 11,30 e segg. del 19 giugno 2018;
- 11)** gli incolpati venivano ritualmente citati per la suddetta udienza ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informati della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con l'indicazione dei testimoni, nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento entro il termine del 14 giugno 2018;
- 12)** all'udienza dibattimentale compariva, in rappresentanza della Procura Federale, la sola avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 13)** veniva, quindi, verificata la regolarità delle notifiche - effettuate a mezzo p.e.c. - e si prendeva atto della mancata comparizione dei deferiti che non presentavano memorie

né richiedevano ammettersi liste testimoniali;

- 14)** esaurite le questioni preliminari ed in assenza di ulteriori richieste, il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitava il Procuratore Federale a formulare le proprie richieste;
- 15)** questi chiedeva applicarsi, a carico del sig. Gabriele D'Elia, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed a carico della Società ASD Pallamano Silvi l'ammenda di € 100,00;
- 16)** veniva, quindi, chiuso il dibattimento, acquisito agli atti il fascicolo delle indagini e ne veniva dichiarata l'utilizzabilità, dopodiché il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio per deliberare e si pronunciava come da dispositivo letto in udienza che così argomentava:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti dell'indagine, dai documenti acquisiti dalla Procura Federale, in assenza di memorie difensive e di qualunque altro contributo istruttorio o narrativo da parte degli incolpati, appare evidente la violazione delle norme regolamentari invocate nell'atto di deferimento.

In particolare, il D'Elia, quale persona informata sui fatti, appare responsabile della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del R.G.D. per non aver risposto alla convocazione ritualmente inviategli della Procura Federale e la Soc. ASD Pallamano Silvi di aver violato l'art. 20 del R.G.D., per non aver dato riscontro alla comunicazione di posta elettronica certificata inviatale dal medesimo organo inquirente.

Il D'Elia, in particolare, raggiunto da una prima convocazione, faceva pervenire giustificazione adducendo un legittimo impedimento a comparire nella data fissata per l'audizione, rendendosi disponibile ad essere ascoltato per telefono.

Ciò nonostante, nei giorni successivi, egli risultava irraggiungibile ai numeri da lui stesso indicati, tanto che si procedeva ad una sua successiva convocazione che, tuttavia, rimaneva totalmente inevasa.

La Soc. ASD Pallamano Silvi - presso la quale è tesserato il D'Elia - riceveva, a sua volta, un'email da parte del Procuratore, alla quale non riteneva opportuno rispondere.

Gli incolpati, resi edotti dalla Procura dell'intendimento di deferimento, della possibilità di essere ascoltati e della facoltà di definire il procedimento tramite patteggiamento, hanno ritenuto di non interloquire con gli organi di Giustizia Sportiva: in assenza di qualsivoglia contributo difensivo idoneo a giustificare le condotte omissive in contestazione, al Tribunale non resta altro che rilevarne l'illiceità disciplinare.

Quanto alla dosimetria sanzionatoria questo collegio sostanzialmente concorda con il Procuratore Federale nel ritenere non minimali i fatti in contestazione, tenuto conto anche del pregiudizio da essi astrattamente arrecato alle funzioni ed alle attività degli organi federali di giustizia e, dunque, non applicabili agli incolpati le sanzioni meno afflittive comminate dal Regolamento.

Per quanto concerne il tesserato D'Elia deve tenersi, tuttavia, conto del fatto che trattasi di soggetto incensurato, per cui appare adeguata, nei suoi confronti, anche al fine di garantire la funzione rieducativa della pena, la comminatoria d'una sanzione lievemente inferiore rispetto a quella sollecitata dalla Procuratrice Federale, la cui richiesta appare, invece, integralmente condivisibile - vista anche la modestia - per quanto concerne la Soc. ASD Pallamano Silvi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale come sopra composto **condanna:**

- il Sig. **Gabriele D'Elia** in relazione alla contestata violazione di cui all'art. 1 comma 3 R.G.D. ed applica, pertanto, nei suoi confronti, la sanzione disciplinare **dell'inibizione per giorni 20;**
- la Soc. **ASD Pallamano Silvi** in relazione alla contestata violazione di cui all'art. 20 R.G.D. ed applica, nei suoi confronti, la sanzione disciplinare **dell'ammenda di € 100,00.**

Il Tribunale riserva il deposito della motivazione in giorni dieci, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo della sentenza e la presente motivazione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo,

fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 19 giugno 2018.

F. ^{to} **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** – Presidente

F. ^{to} **Avv. Ernesto RUSSO** – Membro Componente

F. ^{to} **Avv. Emilia GIFFENNI** – Membro Relatore

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Proc. n° 1/2018 R.G.C.A.F.

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO **DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL**

Composta dagli Avvocati:

Cristiana TORRE – Presidente

Eleonora MIOTTI – Componente

Massimiliano DI GIROLAMO – Componente

riunitosi in data 27.06.2018 alle ore 11.00 e seguenti presso la sede federale per decidere in merito al reclamo proposto dai sig.ri Alessandra Caputo, Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Maria Maddalena Serranò, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Leopoldo Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Anna Tripodi, Silvana Lucia Liconti, Irene Valenti, Antonio Giacomo Idone, Antonino Larné, e dalle Società ASD Pol. S. Anna, ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N. S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pallamano S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio, ASD Pallamano Reggio, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fulvio Rocco Mancini e presso lo stesso domiciliati, avverso la Sentenza pronunciata in data 27.11.2017 dal Tribunale Federale in seno al proc. Disciplinare N. 3/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti:

- **dei sig.ri Alessandra Caputo, Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Maria Maddalena Serranò, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Leopoldo Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Anna Tripodi, Silvana Lucia Liconti, Irene Valenti, Antonio Giacomo Idone, Antonino Larné**
- **e delle Società ASD Pol. S. Anna, ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N. S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pallamano S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio, ASD Pallamano Reggio,**

PREMESSO CHE:

1) con provvedimento del 04.09.2017 il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, **procedeva al deferimento:**

o della sig.^{ra} **Alessandra Caputo** per le violazioni di cui agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere a loro nome atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12 per cui risultava iscritta la medesima società, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, abbreviazione dei tempi di gara e mancata presentazione in campo della squadra non giustificata da alcuna causa di forza maggiore ed, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, co 2 e 3 regolamento giustizia e disciplina ed art. 1 del codice di comportamento del Coni, per non aver risposto alla convocazione della Procura Federale, ancorché in una prima telefonata avesse addotto una giustificazione, successivamente non rispondeva più;

o della **Società ASD Pol. S. Anna** per responsabilità oggettiva in relazione ad i medesimi fatti;

2) con il medesimo atto il Procuratore Federale procedeva, inoltre, **al deferimento** dei sigg.^{ri}:

o **Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano,**

Giuseppina Palmenta, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti, per le

violazioni di cui agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere a loro nome atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12, per cui risultavano iscritte le società da essi rappresentate, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, abbreviazione dei tempi di gara e mancata presentazione in campo della squadra, non giustificata da alcuna causa di forza maggiore;

o delle società ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Team Handball Reggio Calabria, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pall. S.Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio, per responsabilità oggettiva in relazione ad i medesimi fatti;

3) tutti i deferiti, in data 13 settembre 2017, venivano resi edotti a mezzo pec del procedimento aperto a Loro carico, della facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini presso l'Ufficio della Segreteria degli organi di Giustizia FIGH, nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento, nonché della facoltà di inviare memorie difensive e/o documenti con indicazione di testimoni, entro il 6 ottobre 2017, ovvero concordare con l'ufficio della Procura Federale la applicazione consensuale di sanzioni da sottoporre al giudizio di congruità da parte del Tribunale;

4) nessuna memoria, documento, né richiesta di audizione perveniva nel termine suddetto;

5) la Procura Federale procedeva, dunque, al deferimento dei tesserati e delle società incolpate ed il Presidente del Tribunale fissava la data e l'ora del dibattimento per le ore 11,30 e segg. del 13 ottobre 2017;

6) tutti gli incolpati venivano ritualmente citati per la suddetta udienza ex art. 35, 5°

comma del R.G.D. ed informati della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con la indicazione dei testimoni nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento, il tutto entro e non oltre il termine del 6 ottobre 2017;

7) all'udienza del 13 ottobre 2017 compariva innanzi al Tribunale Federale il solo Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto;

8) verificata la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo pec, preso atto della mancata comparizione di tutti i deferiti, nessuno dei quali depositava memorie difensive né liste testimoniali, sentito il Procuratore Federale, integrata l'attività istruttoria ritenuta necessaria dal Tribunale e tenutesi ulteriori udienze dibattimentali alla sola presenza del Procuratore Federale, all'udienza del 27 novembre 2017 il Tribunale Federale dichiarava chiuso il dibattimento e si riuniva in camera di consiglio per deliberare sulla base dei motivi esposti nella pubblicata sentenza, così statuendo: _____

- *assolve la sig.^{ra} Giuseppina Palmenta per non aver commesso l'illecito disciplinare ascrittolo;*
- *assolve la società ASD Team Handball Reggio Calabria, per insussistenza dell'illecito contestato a titolo di responsabilità oggettiva;*
- *condanna i sigg.^{ri} Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti ed Alessandra Caputo in relazione alla contestata violazione di cui agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere a loro nome atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12 per cui risultava iscritta la medesima società, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, abbreviazione dei tempi di gara e mancata presentazione in campo della squadra non giustificata da alcuna causa di forza maggiore;*
- *condanna, inoltre, la sig.^{ra} Alessandra Caputo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed 1 del Codice di Comportamento del Coni, per avere disatteso la convocazione inviatagli dalla Procura Federale*

in data 8 giugno 2017, senza addurre adeguata giustificazione ed essersi resa successivamente irreperibile;

- *condanna, infine, per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti ascritti ai loro rappresentanti, le Società ASD Pol. S. Anna, ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pallamano S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio;*

e pertanto:

- *applica, nei confronti della sig.^{ra} Alessandra Caputo, ritenuta la continuazione fra gli illeciti contestati, la sanzione disciplinare dell'inibizione per anni 4 e giorni 15 (anni 4 per la violazione più grave, prevista dagli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale + giorni 15 per quella di cui agli artt. 1, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed 1 del Codice di Comportamento del Coni);*

- *applica i sigg.^{ri} Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti la sanzione disciplinare della inibizione per anni 4;*

- *commina alla Società ASD Pol. S. Anna, in relazione alle condotte ascritte alla sua Presidente, sig.^{ra} Alessandra Caputo, l'ammenda di € 550,00 (€ 500,00 per la violazione più grave, prevista dagli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale + € 50 per quella di cui agli artt. 1, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed 1 del Codice di Comportamento del Coni);*

- *commina alle Società ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pall. S. Marco, ASD Pol. S.*

Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio in relazione alle condotte ascritte ai loro rispettivi rappresentanti, l'ammenda di € 500,00;

In considerazione della complessità della vertenza e della cospicua mole di documenti depositati e da esaminare, il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in giorni 10.

Il Presidente affida, quindi, il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede federale, il 27 novembre 2017".

9) Il dispositivo dell'indicata sentenza di primo grado veniva pubblicato sul sito istituzionale della FIGH in data 27.11.2017 e comunicato a tutti i deferiti in pari data; la sentenza veniva pubblicata sul medesimo sito istituzionale in data 13.12.2017 e comunicata in pari data a tutti i soggetti destinatari del procedimento disciplinare suindicato.

10) Avverso la succitata sentenza n. 3 /2017 R.G. Trib. Federale, con atto notificato in data 30.05.2018 a mezzo pec inoltrata all'indirizzo "giusitiziasportiva.pec@figh.info", frapponevano reclamo, a firma del difensore Avv. Fulvio Rocco Mancini, i sig.ri Alessandra Caputo, Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Maria Maddalena Serranò, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Leopoldo Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Anna Tripodi, Silvana Lucia Liconti, Irene Valenti, Antonio Giacomo Idone, Antonino Larné, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti delle rispettive Società.

Nel citato reclamo i ricorrenti eccepivano, in via preliminare e di rito, la tempestività del gravame per aver avuto conoscenza del provvedimento impugnato, nonché dell'avvio del procedimento disciplinare, del deferimento e dell'udienza fissata davanti al Tribunale Federale, solo in seguito alla ricezione da parte di alcuni dei ricorrenti della nota del Segretario Generale, datata 14 maggio 2018, con la quale è stata comminata l'inibizione per anni 10 a far parte

dell'Ordinamento Sportivo ai sensi dell'art. 10 comma 3 dello Statuto Federale.

A sostegno della propria difesa deducevano di non avere, all'epoca delle comunicazioni inoltrate da parte della Procura prima e del Tribunale Federale dopo, né obbligo, né il titolo ad utilizzare la PEC federale, non essendo, le società ricorrenti, più affiliate alla Federazione fin dal 30 giugno 2017 e, dunque, non più interessate né obbligate a consultare i comunicati ed i siti ufficiali della Federazione.

Nel merito i ricorrenti rilevavano la genericità delle contestazioni elevate dalla Procura Federale rappresentando, in particolare, come la correttezza della gare contestate fosse stata, invece, omologata da Giudici Sportivi appositamente designati dalla Federazione, ed evidenziando che la mancata rinnovazione dell'affiliazione dopo il 30 giugno 2017 risultava solo dovuto all'abolizione del campionato U12 e non dalla volontà di sottrarsi all'iniziativa della Procura Federale.

Circa la posizione della sig.ra Alessandra Caputo, infine, veniva rilavata l'incolpevole mancata risposta alla convocazione della Procura Federale per ragioni lavorative della medesima ricorrente e, nel contempo, per mancanza di una formale convocazione da parte della Federazione.

Concludevano, pertanto, per la riforma della sentenza del Tribunale Federale con conseguente proscioglimento degli incolpati da ogni accusa chiedendo, altresì, di essere sentiti dalla Corte e, in via subordinata, proponevano istanza di integrazione istruttoria.

11) La Corte Federale di Appello, letto il ricorso, fissava per l'esame dello stesso e la comparizione delle parti l'udienza del 27.06.2018 ore 11.00, notificata a mezzo pec ai reclamanti.

12) Il giorno 27.06.2018 alla ore 11.20, pertanto, innanzi alla Corte Federale di Appello comparivano il Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia Cappelluto ed il difensore dei reclamanti Avv. Fulvio Rocco Mancini. Il Presidente della Corte dava la parola alle parti per la discussione ed il Procuratore Federale concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, nonché la tardività di presentazione del reclamo ex art. 55 comma 1 RGD ed altresì l'inesattezza dell'importo versato a titolo di tassa reclamo.

La difesa dei reclamanti, in replica, riportandosi al reclamo notificato, precisava di non aver provveduto a notificare il reclamo anche alla Procura Federale in quanto aveva ritenuto sufficiente l'inoltro alla Federazione ed aveva ipotizzato che questa, successivamente, avrebbe provveduto alla comunicazione alla Procura; chiedeva, eventualmente, di essere rimesso in termini per la notifica. Precisava, inoltre, che non era intervenuta una nuova affiliazione delle Società reclamanti per l'anno sportivo 2017/2018 e che, per tale ragione, le caselle pec delle stesse dovevano ritenersi cessate a far data dal 30 giugno 2017. Nel merito la difesa dei reclamanti si riportava al reclamo.

La Corte Federale di Appello, come sopra composta, all'esito dell'udienza si riuniva in Camera di Consiglio affidando il ruolo di Giudice Relatore all'Avv. Eleonora Miotti e decideva, come da dispositivo letto in udienza con riserva di motivazione in giorni 10, sulla base dei seguenti

MOTIVI:

Letti gli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio, analizzato il reclamo e la relazione di notifica dell'atto di impugnazione presentato alla Corte Federale di Appello, ascoltate le eccezioni e le richieste formulate in udienza dalla Procura Federale e le difese ivi ribadite dal difensore dei reclamanti, la Corte Federale di Appello ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 55 comma 1 R.G.D. per essere stato presentato oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della decisione del Tribunale Federale. Il reclamo risulta, pertanto, tardivamente proposto.

Non accoglibile appare, infatti, la difesa sul punto argomentata dai reclamanti, laddove gli stessi adducono l'inattività delle caselle pec assegnate loro dalla Federazione all'atto di affiliazione/rinnovo di affiliazione e la cessazione delle stesse successiva alla data del 30 giugno 2017, ovvero data della fine dell'anno sportivo 2016/2017.

Risulta, infatti, provato in atti che tutte le Società ed i tesserati reclamanti hanno regolarmente ricevuto a mezzo pec (le attestazioni di consegna ne sono la prova) tanto l'intendimento di deferimento, quanto tutti i successivi atti del procedimento disciplinare, ivi compresa la sentenza del Tribunale Federale. Difatti, sia il dispositivo, che oltre ad essere stato pubblicato sul sito federale è stato anche notificato agli stessi in data 27 novembre 2017, che la successiva sentenza, è stata sia pubblicata sul sito che notificata agli odierni reclamanti in data

13 dicembre 2017.

Le Società sono, all'uopo, dotate dalla Federazione di apposite caselle pec che, in conseguenza dell'attuale normativa sulle notificazioni, valgono a tutti gli effetti quali strumenti per la ricezione di atti e comunicazioni a loro indirizzati.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 20 R.G.D. commi 2 e 3, *"tutti i provvedimenti disciplinari si hanno per conosciuti alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale sul sito internet della Federazione (www.figh.it). All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletta per le comunicazioni [...]. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati in via telematica presso la sede della Società o Associazione dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società o Associazione è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo. E' onere delle parti indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'Organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito".*

Nel caso di specie, l'intendimento di deferimento (quale primo atto del procedimento disciplinare) risulta essere stato comunicato a tutti gli indirizzi pec delle Società odierne reclamanti in data 27 luglio 2017, mentre la data ultima per rinnovare l'affiliazione alla Federazione era prevista per il 18 settembre 2017, giusta circolare n. 62/2017 della Segreteria Generale FIGH, pubblicata sul sito istituzionale che tutte le Società ed i tesserati sono tenuti a controllare, a prescindere da qualsivoglia comunicazione loro indirizzata.

Le caselle pec delle Società dovevano, pertanto, ritenersi perfettamente valide all'epoca dell'inoltrata comunicazione dell'intendimento di deferimento e le comunicazioni ivi ricevute devono considerarsi alla stregua di notificazioni legalmente valide ed efficaci.

Parimenti inammissibile deve considerarsi il reclamo ai sensi dell'art. 49 comma 4 R.G.D. per omessa notifica del reclamo alla Procura Federale.

Il citato articolo, infatti, prescrive l'obbligatoria notifica del reclamo, a pena di inammissibilità,

a tutte le parti del giudizio, compresa la Procura Federale.

Nel caso di specie, dall'esame della relazione di notifica del citato reclamo, avvenuta a mezzo pec all'indirizzo "giusitiziasportiva.pec@figh.info", non risulta evincersi in alcun modo la volontà dei reclamanti di indirizzare la notifica anche alla Procura Federale, ragione per la quale il contraddittorio tra le parti non risulta essere stato regolarmente costituito e per ciò stesso il reclamo deve ritenersi inammissibile, escludendosi dal tenore letterale della norma regolamentare la possibilità di sanare l'errore con la rimessione in termini del ricorrente incorsovi.

Con riguardo all'inesatto versamento della tassa reclamo, versata dai reclamanti per € 250,00 (duecentocinquanta/00), si ritiene la non congruità della somma con quanto indicato nel Vademecum pubblicato sul sito istituzionale alla sezione "ricorso CAF", laddove alla voce tesserati è prescritto il pagamento di € 400,00 (quattrocento/00). In ragione di ciò i reclamanti devono considerarsi tenuti ad integrare la tassa suddetta fino alla concorrenza di € 400,00 (quattrocento/00).

Ai sensi dell'art. 55 comma 6 RGD, infine, devono condannarsi i reclamanti al pagamento della pena pecuniaria di € 400,00 (quattrocento/00), in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara la inammissibilità del reclamo presentato dai sig.ri Alessandra Caputo, Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Maria Maddalena Serranò, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Leopoldo Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Anna Tripodi, Silvana Lucia Liconti, Irene Valenti, Antonio Giacomo Idone, Antonino Larné, sia in proprio che nella qualità di legali rappresentanti delle rispettive Società, per omessa notifica del reclamo alla Procura Federale ex art. 49 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina. Dichiara, altresì, la tardività del reclamo in quanto notificato oltre i termini di cui all'art. 55 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina. Ordina l'incameramento della tassa reclamo e dispone

l'integrazione fino alla concorrenza di € 400,00 (quattrocento/00). Visto l'art. 55 comma 6 del Regolamento Giustizia e Disciplina ordina il pagamento della pena pecuniaria di euro 400,00 (quattrocento/00). Relatore il Giudice Avv. Eleonora Miotti. Riserva la motivazione in 10 giorni. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 27 giugno 2018.

F.^{to} **Avv. Cristiana TORRE** – Presidente

F.^{to} **Avv. Massimiliano DI GIROLAMO** – Membro Componente

F.^{to} **Avv. Eleonora MIOTTI** – Membro Relatore